



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Sindaco

Sindaco

Inserimento N. 33 del 05/03/2021

Ordinanza contingibile urgente n. 30 del 05/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30,
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
- del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» in vigore sino al 5 marzo 2021 compreso;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di pagina 3 di 36 spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna n. 25 datata 03/03/2021;

Considerato che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID – 19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche contenute nei provvedimenti di cui sopra ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Visti i dati relativi al nostro territorio forniti dall'AUSL di Modena;

Verificato che, nonostante le prescrizioni in essere dei sopra citati dispositivi, la costante attività di informazione istituzionale, i controlli di polizia messi in atto, si è rilevato che permangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti il divieto di ogni forma di assembramento emanate dall'Autorità di Governo, con particolare riferimento:

- Alle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché dell'impiantistica sportiva a libera fruizione all'interno di parchi e giardini pubblici;
- Alla formazione di gruppi ed assembramenti nei parchi e nelle aree pubbliche (piazze, portici, ecc.);
- All'utilizzo di panchine dei parchi e della città;
- Alle "aree di sgambamento cani" del territorio;
- Alle aree pubbliche, ove è presente la connessione ad internet con copertura WIFI in hot spot gratuita da parte del Comune di Castelfranco Emilia;
- Alla presenza di persone che circolano fumando nelle aree pubbliche senza indossare in modo idoneo il dispositivo di protezione "mascherina",

Ritenuto, quindi, necessario adottare provvedimenti di limitazione delle predette zone pubbliche, rafforzando i precetti prescritti, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per far fronte ad un'emergenza sanitaria, allo scopo di limitare ulteriormente il diffondersi del COVID – 19 sul territorio comunale;

Sentito il Prefetto,

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 21 Marzo 2021 e comunque sino al permanere delle limitazioni previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa) :

- Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché dell'impiantistica sportiva a libera fruizione all'interno di parchi e giardini pubblici;
- Il divieto di formare gruppi ed assembramenti nei parchi e nelle aree pubbliche (piazze, portici, ecc.) specificando che è consentito il transito senza stazionamento;
- Il divieto di utilizzare le panchine dei parchi e della città;
- Il divieto di utilizzare le "aree di sgambamento cani" del territorio;
- L'interruzione del servizio gratuito pubblico di connessione ad internet con copertura WIFI in hot spot del Comune di Castelfranco Emilia sulle aree pubbliche;

- Il divieto di fumare in luogo pubblico, se non in forma statica e nelle prossimità delle abitazioni di riferimento e dei luoghi di lavoro.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 così come convertito con modifiche nella Legge n. 35 del 22/05/2020.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni, sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;
- Che la presente ordinanza sia comunicata a:
 - Prefettura di Modena;
 - Questura di Modena;
 - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Modena;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà, altresì, essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Castelfranco Emilia, 05/03/2021

Il Sindaco
Giovanni Gargano

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)